



COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 88

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - PRESA D'ATTO DELL'ALIENAZIONE DELLE QUOTE DELLA BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A. - TRASMISSIONE ALL'ORGANO CONSILIARE PER L'APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 09:30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale, con la presenza dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente
1	PONTE Roberto	Sindaco	Sì
2	MORO Paolo	Vice Sindaco	Giust.
3	ANGHILANTE Eraldo	Assessore	Sì

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale SILVESTRI dott.ssa Luisa la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti PONTE Roberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società di partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Rilevato che per effetto dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P. entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere alla ricognizione straordinaria di tutte le società partecipate dallo stesso detenute alla data del 23 settembre 2017, individuando quelle da alienare;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Richiamata al deliberazione di Consiglio comunale n. 50 in data 25/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n.175 come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazione per alienazione" con la quale veniva adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;
- 8) non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del T.U.S.P, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Atteso che la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con l'introduzione del comma 5-bis all'art. 24 del T.U.S.P. ha previsto la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Richiamato da ultimo il nuovo comma 3-bis, art. 16, del DDL di conversione in legge del D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis), il quale aggiunge all'art. 24 del T.U.S.P. un nuovo comma 5-ter di proroga, anche per l'anno 2022, della norma che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 e 5 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. La norma autorizza pertanto le Pubbliche Amministrazioni a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie anche nell'anno 2022, nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

Considerato che sono oggetto della revisione periodica anno 2022 le partecipazioni societarie detenute in:

- A.C.D.A. - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a.;
- B.P.E. – Banca Popolare Etica S.c.p.a.;

Relativamente alla partecipazione al capitale sociale della B.P.E. S.c.p.a.:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 in data 25/09/2017 questa Amministrazione aveva stabilito di procedere alla dismissione delle quote di partecipazione possedute;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 19/09/2018 è stata autorizzata la cessione dell'intera partecipazione posseduta dal Comune di Piasco nella società Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni mediante la procedura prevista dallo Statuto della Società;
- con deliberazione di Giunta comunale n.80 in data 19/09/2018 è stata indetta pubblica gara per l'alienazione delle stesse. La gara ha avuto esito negativo;
- l'Amministrazione comunale approvando il piano di revisione periodica delle partecipazioni (deliberazioni di Consiglio comunale n. 38 del 30/11/2018, n.50 del

17/12/2019, n.89 del 14/12/2020, n. 38 del 30/12/2021) ha manifestato l'intenzione di reiterare il tentativo di alienazione della partecipazione in essere in B.P.E. S.c.p.a.;

- la dismissione della partecipazione in essere è stata realizzata nel corso dell'esercizio 2022 (comunicazione di eseguita vendita dei titoli fuori mercato in data 15.09.2022, prot. n. 6522), a seguito delle indicazioni procedurali indicate dalla Banca;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A "Ricognizione società partecipate" alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19 luglio 2017 recante le linee d'indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA

1. di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da allegato A "Ricognizione società partecipate" alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "piano operativo di razionalizzazione";
2. di dar mandato al Settore competente di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di revisione per il parere di competenza e, successivamente, predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per la sua approvazione;
3. di dare atto che questa deliberazione, quando sarà approvato il piano dal Consiglio Comunale, sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

DOPODICHE' i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
PONTE Roberto

L'ASSESSORE
Firmato Digitalmente
ANGHILANTE Eraldo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
SILVESTRI dott.ssa Luisa